Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 28 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 28 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1974 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1974 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1974. — **Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1974. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958-83 sorteggiate il 7 giugno 1974. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico:** Rimborso obbligazioni. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI SUD 5,50 % VIII serie, sorteggiate il 21 giugno 1974. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Titoli ENI SUD 6 % - Emissione 1959, ENI SUD 5,50 % - Emissione 1960, ENI SUD 5,50 % - Emissione 1961, sorteggiati il 21 giugno 1974. — **Snia Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1974. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1974, n. **245.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, numero 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione del regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Aurelio Mauro;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Francesco Musacchio è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria in sostituzione del dott. Aurelio Mauro.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 365

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Sostituzione del presidente e di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visti i propri decreti 26 aprile 1971 e 1° ottobre 1966, con i quali, rispettivamente, il dott. Fernando Chiesa è stato nominato presidente del collegio dei revisori del Fondo predetto ed il dott. Enzo Zanini, componente supplente del collegio stesso;

Vista la nota della Corte dei conti n. 750/9 del 20 marzo 1974, con la quale si designano, in sostituzione dei predetti dottori Fernando Chiesa e Enzo Zanini, collocati a riposo, rispettivamente i dottori Tommaso Flammia, presidente di sezione della Corte dei conti e Carlo Costanza, primo referendario;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti magistrati collocati a riposo e, conseguentemente, alla nomina del nuovo presidente e del componente supplente del collegio dei revisori del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tommaso Flammia, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato presidente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in sostituzione del dott. Fernando Chiesa, collocato a riposo.

Art. 2.

Il dott. Carlo Costanza, primo referendario della Corte dei conti, è nominato componente supplente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in sostituzione del dott. Enzo Zanini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi, per l'anno 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale, all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1974, del tasso agevolato predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato, per l'anno 1974, nella misura del 5,50% (cinque e cinquanta per cento), in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 2

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengono fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti interministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1972, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale numero 330865/73-P.G./6 dell'11 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1973, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 140 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973), con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 9,35% per l'anno 1973;

Vista la lettera del 7 dicembre 1973, con la quale la sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano ha chiesto che il tasso massimo da applicare ai finanziamenti di credito navale di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, venga determinato nella misura del 10,30%-10,40% annuo;

Visto il parere della Banca d'Italia (lettera n. 26323 del 20 febbraio 1974);

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1974, del tasso massimo predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della citata legge, con la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1974, nella misura del 10,25% (dieci e venticinque per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 244

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Conferma del presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 12 di detto statuto, che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina del presidente dell'Istituto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato presidente del citato Istituto, a decorrere dall'11 ottobre 1971 e fino alla scadenza del comitato direttivo in carica alla detta data;

Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato confermato nell'incarico di presidente dell'ente per il periodo decorrente dalla nomina del nuovo comitato direttivo, effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci dell'Istituto il 29 aprile 1972, all'approvazione da parte dell'assemblea medesima del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1973;

Considerato che il comitato direttivo dell'Istituto dovrà essere rinnovato dall'assemblea ordinaria cui compete l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1974;

Ravvisata l'opportunità di confermare il dott. Camillo De Fabritiis nell'incarico di presidente del suddetto ente per il periodo decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1973, effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci dello Istituto l'11 maggio 1974, fino all'approvazione da parte dell'assemblea medesima del bilancio consuntivo dello esercizio finanziario 1974 ed alla nomina del comitato direttivo;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis è confermato presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1974 ed alla nomina del nuovo comitato direttivo.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Salerno nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - eccezionali abbassamenti di temperatura dei giorni 28 e 29 novembre, 15 e 16 dicembre 1973; violenti temporali prima decade del mese di febbraio 1974; tromba marina del 15 febbraio 1974 e grandinata del 19 febbraio 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicati a fianco degli eventi atmosferici:

Salerno:

Eccezionali abbassamenti di temperatura del 28 e 29 novembre, 15 e 16 dicembre 1973 (art. 5):

comune di Nocera Inferiore: per le località di Montevescovado, Montalbino, Merichi, Cicalesi, Mannara, Zeccagnuolo, Fiano, Villanova, S. Anna, Cimitero, Toricchio, Chivoli, Starza dei Corvi, Casarsano.

comune di Pagani: per le località S. Pantaleone, Torretta, Taurano Pesca, Filettino, Corallo, Migliara, Termine Bianco, Fontana, Madonna di Fatima, Durano, S. Anna.

comune di S. Egidio del Monte Albino: per le località Rotonda, Starza, Megaro, Feudo, Allegretti, Quarto, S. Lucia e Zecchetti.

comune di Corbara: per le località Sala, Casa Mola, Pigno, Padovano, Luzio.

comune di Angri: per le località Villa Rossi, Monte Taccaro, Satriano, Cimitero Vecchio, Cimitero, Torretta, Pagliarone ed Ardinghi.

comune di S. Marzano sul Sarno: per le località Puglianello e Zeccagnuolo.

Violenti temporali prima decade febbraio 1974: tromba marina del 15 febbraio 1974 e grandinata del 19 febbraio 1974 (art. 4):

comune di Nocera Inferiore (in parte).

comune di Scafati (in parte).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5139)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova, approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 9 maggio 1974, n. 7590;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Morini dott. Vittorio;
2) Agugiaro dott. Riccardo;
3) Bassi cav. Antonio;
4) Magni dott. Gianni;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccanico-agricole soggette all'assicurazione industriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1966, con il quale, in applicazione del citato art. 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole, in riferimento anche al correlativo premio speciale unitario;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 la retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) — per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo 1° del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — da valere, per l'intero territorio nazionale, agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio, è fissata nelle seguenti misure:

1) Conduttore di mietitrebbiatrice . . . L. 6.000
2) Aiuto conduttore di mietitrebbiatrice » 5.600
3) Meccanico, trattorista, motorista (responsabili della macchina agricola) . . . » 5.300
4) Aiuto - meccanico, aiuto - trattorista, aiuto - motorista, imboccatore, pressatore e categorie similari . . . . L. 5.000
5) Lavoratore ausiliario (uomo e donna) al di sopra dei sedici anni compiuti . . . » 4.300
6) Lavoratore ausiliario (uomo e donna) al di sotto dei sedici anni . . . . » 4.000

Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere si intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Art. 2.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3, 6, 7 dell'art. 4 del testo unico, ove assicurabili ai sensi di legge, verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera, fra quelle indicate al precedente art. 1, pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanico-agricola.

Art. 3.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle retribuzioni medie convenzionali indicate nel precedente art. 1; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a 300 volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi decreti interministeriali.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5353)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione nonché prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaie, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, previa presentazione di una domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione C.E.E. secondo le prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge stessa, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la facoltà di rendere obbligatorie con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base al quale disposizioni della legge medesima si applicano anche a singole parti di veicoli ed ai dispositivi dei medesimi;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 70/222/CEE in materia di alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Considerato che per i veicoli sopraindicati, muniti di uno dei due alloggiamenti unificati C.E.E., è indispensabile l'adozione di un tipo di targa compatibile per forma e dimensioni con entrambi gli alloggiamenti stessi;

Visti gli articoli 66, 68, 93, 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) che disciplinano il rilascio delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e rimorchi nonchè delle targhe di riconoscimento per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri e per gli autoveicoli appartenenti ai cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri di passaggio;

Ritenuto che le nuove prescrizioni relative alle targhe di riconoscimento debbono applicarsi agli autoveicoli indicati all'art. 26 ed ai rimorchi indicati all'art. 28 del predetto testo unico all'atto della loro immatricolazione o eventuale reimmatricolazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione parziale C.E.E. ai tipi di veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della aviazione civile concede la omologazione parziale C.E.E., per quanto riguarda l'alloggiamento delle targhe posteriori, per i tipi di veicolo indicati nell'art. 1 che soddisfano alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 1.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i tipi di veicolo elencati nello art. 1 potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I e II capi 1.4, 2.4., 3.4., 4.4., 5.4. Resta salva la facoltà prevista dallo art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicolo conformi per quanto riguarda gli alloggiamenti ed il montaggio delle targhe posteriori, alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, che siano state accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 4.

A partire dai numeri di immatricolazione indicati nell'allegato III le targhe destinate agli autoveicoli elencati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959 ed i duplicati di targa destinati ai rimorchi elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II, capo 1 e 2 del presente decreto.

Entro il 31 dicembre 1975 tutte le targhe in prova comunque rilasciate debbono essere sostituite con altre conformi alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II capo 3 del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1976 non possono essere rilasciate targhe CD ed EE secondo il modello finora usato.

Art. 5.

E' ammesso l'uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco, e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a mm 3. E' vietato applicare, sui porta targa e sulle teste delle viti di fissaggio, materiali aventi proprietà retro riflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.

Art. 6.

Gli allegati sottoindicati:

I. Prescrizioni tecniche relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe;

II. Prescrizioni tecniche relative alle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei loro rimorchi;

III. Numeri di targa a partire dai quali entreranno in vigore le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II capo 1 e 2;

fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *I*

1. FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D'IMMATRICOLAZIONE.

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

lunghezza 520 mm
altezza 120 mm

oppure

lunghezza 340 mm
altezza 240 mm

2. POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE.

Gli alloggiamenti devono essere tali che, dopo corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

2.1. *Posizione della targa nel senso della larghezza.*

La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo.

Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima.

2.2. *Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo.*

La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo.

2.3. *Posizione della targa rispetto alla verticale.*

La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale, e cioè:

2.3.1. di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m;

2.3.2. di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m.

2.4. *Altezza della targa rispetto al suolo.*

L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicina a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m.

2.5. *Condizioni geometriche di visibilità.*

La targa deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° col piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso).

2.6. *Determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo.*

Le altezze di cui ai punti 2.3., 2.4. e 2.5. devono essere misurate a veicolo scarico.

ALLEGATO *II*

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE TARGHE DI RICONOSCIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI

1. TARGHE DI RICONOSCIMENTO PER AUTOVEICOLI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 393 DEL 1959, ART. 66, COMMA PRIMO), (V. FIG. 1).

1.1. *Materiale.*

La targa è realizzata in materia plastica. Essa deve avere caratteristiche di resistenza e di inalterabilità non inferiori a quelle stabilite dall'apposito disciplinare tecnico approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto.

1.2. *Forma e dimensioni.*

La targa è costituita da un elemento principale, contenente l'intero contrassegno di immatricolazione e da un elemento aggiuntivo, contenente la sola sigla d'individuazione della provincia, sistemato, a seconda dell'alloggiamento disponibile, superiormente (prima versione) ovvero lateralmente, a sinistra dell'elemento principale (seconda versione).

1.2.1. Prima versione: targa con elemento aggiuntivo posto in alto (v. fig. 1-*bis*).

I due elementi, ciascuno di mm 336 × 109, vanno sistemati nell'alloggiamento ricoprendo il bordo inferiore dell'elemento aggiuntivo con il bordo superiore dell'elemento principale, che deve pertanto rimanere interamente visibile, fino a fare coincidere i fori di fissaggio esistenti su ciascuno dei due bordi.

Il complesso montato misura mm 336 × 202.

1.2.2. Seconda versione: targa con elemento aggiuntivo posto lateralmente, a sinistra di quello principale (v. fig. 1-*ter*).

L'elemento aggiuntivo misura mm 220 × 109, quello principale mm 336 × 109. I due elementi vanno sistemati nell'alloggiamento ricoprendo il bordo destro dell'elemento aggiuntivo con il bordo sinistro dell'elemento principale, che deve pertanto rimanere interamente visibile, fino a fare coincidere i fori di fissaggio esistenti su ciascuno dei due bordi. Il complesso montato misura mm 486 × 109.

1.3. *Iscrizioni.*

1.3.1. Elemento principale.

Il contrassegno è costituito nell'ordine da:

a) sigla provinciale in formato ridotto, tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2. Per la provincia di Roma la sigla è costituita dall'abbreviazione Rm;

b) marchio ufficiale in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 1;

c) alloggiamento per il contrassegno del bollo di revisione dell'autoveicolo, in rilievo di mm 1;

d) 6 caratteri alfanumerici in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2.

1.3.2. Elemento aggiuntivo.

Riporta la sigla provinciale realizzata con due lettere (ad eccezione della provincia di Roma, che viene indicata con il nome per esteso) in tinta arancione su fondo nero opaco, in rilievo di mm 2.

La tinta arancione è conforme alle caratteristiche colorimetriche dell'art. 191 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959 (regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale).

Per gli autoveicoli immatricolati nell'ambito della regione autonoma della Valle d'Aosta la sigla provinciale è preceduta dallo stemma distintivo della regione su fondo nero opaco e rilievo di mm 1.

1.4. *Illuminazione.*

Nelle more dell'emanazione di una specifica direttiva C.E.E. al riguardo, ciascuna delle due versioni di targa deve essere munita di un apparecchio di illuminazione specificamente destinato alla versione stessa e tale da soddisfare alle prescrizioni tecniche dell'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959, salva restando la facoltà prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973.

2. TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 393 DEL 1959, ART. 66, COMMA TERZO), (V. FIG. 2).

2.1. *Materiale*: come 1.1.

2.2. *Forma e dimensioni*: come 1.2.

2.3. *Iscrizioni*: come 1.3. ad eccezione dell'alloggiamento previsto al punto 1.3.1. *c*) sostituito da una lettera R in formato ridotto, tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2.

2.4. *Illuminazione*: come 1.4.

3. TARGA DI RICONOSCIMENTO PER AUTOVEICOLI E RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 393 DEL 1959, ART. 66, COMMA QUINTO), (V. FIG. 3).

3.1. *Materiale*: come 1.1.

3.2. *Forma e dimensioni.*

La targa è costituita da un unico elemento di mm 336 × 109.

3.3. *Iscrizioni.*

Il contrassegno è costituito nell'ordine da:

a) sigla provinciale di due lettere (ad eccezione della provincia di Roma, che viene indicata con il nome per esteso) in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2;

b) scritta: PROVA parallela al lato minore, in caratteri ridotti tinta rossa su fondo nero opaco e rilievo di mm 2;

c) marchio ufficiale in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 1;

d) 3 caratteri alfanumerici in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2.

3.4. *Illuminazione.*

Nelle more dell'emanazione di una specifica direttiva C.E.E. al riguardo, ciascuna delle due versioni di alloggiamento targa unificato C.E.E., deve essere munita di un apparecchio di illuminazione specificamente destinato alla versione stessa e tale da soddisfare alle prescrizioni tecniche dell'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959, salva restando la facoltà prevista dall'art. 9 della legge n. 942/1973.

4. TARGA DI RICONOSCIMENTO PER AUTOVETTURE APPARTENENTI AGLI AGENTI DIPLOMATICI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 393 DEL 1959, ART. 93), (V. FIG. 4).

4.1. *Materiale*: come 1.1.

4.2. *Forma e dimensioni.*

La targa è costituita da un unico elemento di mm 336 × 109.

4.3. *Iscrizioni.*

Il contrassegno è costituito nell'ordine da:

a) due lettere CD susseguentesi verticalmente, in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2;

b) marchio ufficiale in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 1;

c) 5 caratteri alfanumerici in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2.

4.4. *Illuminazione*: come 3.4.

5. TARGA DI RICONOSCIMENTO PER AUTOVEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO O A STRANIERI DI PASSAGGIO (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 393 DEL 1959, ART. 97), (V. FIG. 5).

5.1. *Materiale*: come 1.1.

5.2. *Forma e dimensioni.*

La targa è costituita da un unico elemento di mm 336 × 109.

5.3. *Iscrizioni.*

Il contrassegno è costituito nell'ordine da:

a) due lettere E susseguentesi verticalmente in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2;

b) marchio ufficiale in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 1;

c) alloggiamento in rilievo inferiore per un rettangolo autoadesivo rosso sul quale risultano in bianco le ultime due cifre dell'anno di scadenza della carta di circolazione;

d) 5 caratteri alfanumerici in tinta bianca su fondo nero opaco e rilievo di mm 2.

5.4. *Illuminazione*: come 3.4.

ALLEGATO *III*

NUMERI DI TARGA A PARTIRE DAI QUALI ENTRANO IN VIGORE LE PRESCRIZIONI TECNICHE CONTENUTE NELL'ALLEGATO II CAPO 1 E 2

Agrigento	116001
Alessandria	306001
Ancona	219001
Aosta	74001
Arezzo	166001
Ascoli Piceno	157001
Asti	136001
Avellino	109001
Bari	424001
Belluno	105001
Benevento	81501
Bergamo	397001
Bologna	630001
Bolzano	211001
Brescia	490001
Brindisi	128001
Cagliari	268001
Caltanissetta	75001
Campobasso	80001
Caserta	213001
Catania	380001
Catanzaro	164001
Chieti	129001
Como	445001
Cosenza	160001
Cremona	195001
Cuneo	339001
Enna	46001
Ferrara	212001
Firenze	784001
Foggia	168001
Forlì	328001
Frosinone	165001
Genova	614001
Gorizia	89501
Grosseto	120001
Imperia	124001
Isernia	18001
L'Aquila	110001
La Spezia	126401
Latina	166001
Lecce	212001
Livorno	210001
Lucca	214001
Macerata	136001
Mantova	227001
Massa Carrara	98001
Matera	58001
Messina	210001
Milano	X30001
Modena	351001
Napoli	987001
Novara	308001
Nuoro	70001
Padova	415001
Palermo	417001
Parma	252001
Pavia	337001
Perugia	262001
Pesaro	157001
Pescara	130001
Piacenza	182001
Pisa	224001
Pistoia	151001
Pordenone	93001
Potenza	94501
Ragusa	96001
Ravenna	233001
Reggio Calabria	166001
Reggio Emilia	260001
Rieti	65001
Roma	P65001
Rovigo	122001
Salerno	282001
Sassari	136001
Savona	171001
Siena	157001
Siracusa	137001
Sondrio	83001
Taranto	182001
Teramo	98001
Terni	118001
Torino	M75001
Trapani	150001
Trento	209001
Treviso	322001
Trieste	185001
Udine	290001
Varese	462001
Venezia	322001
Vercelli	265001
Verona	400001
Vicenza	324001
Viterbo	135001

FIG. 1 bis

FIG. 1 ter

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

(4860)
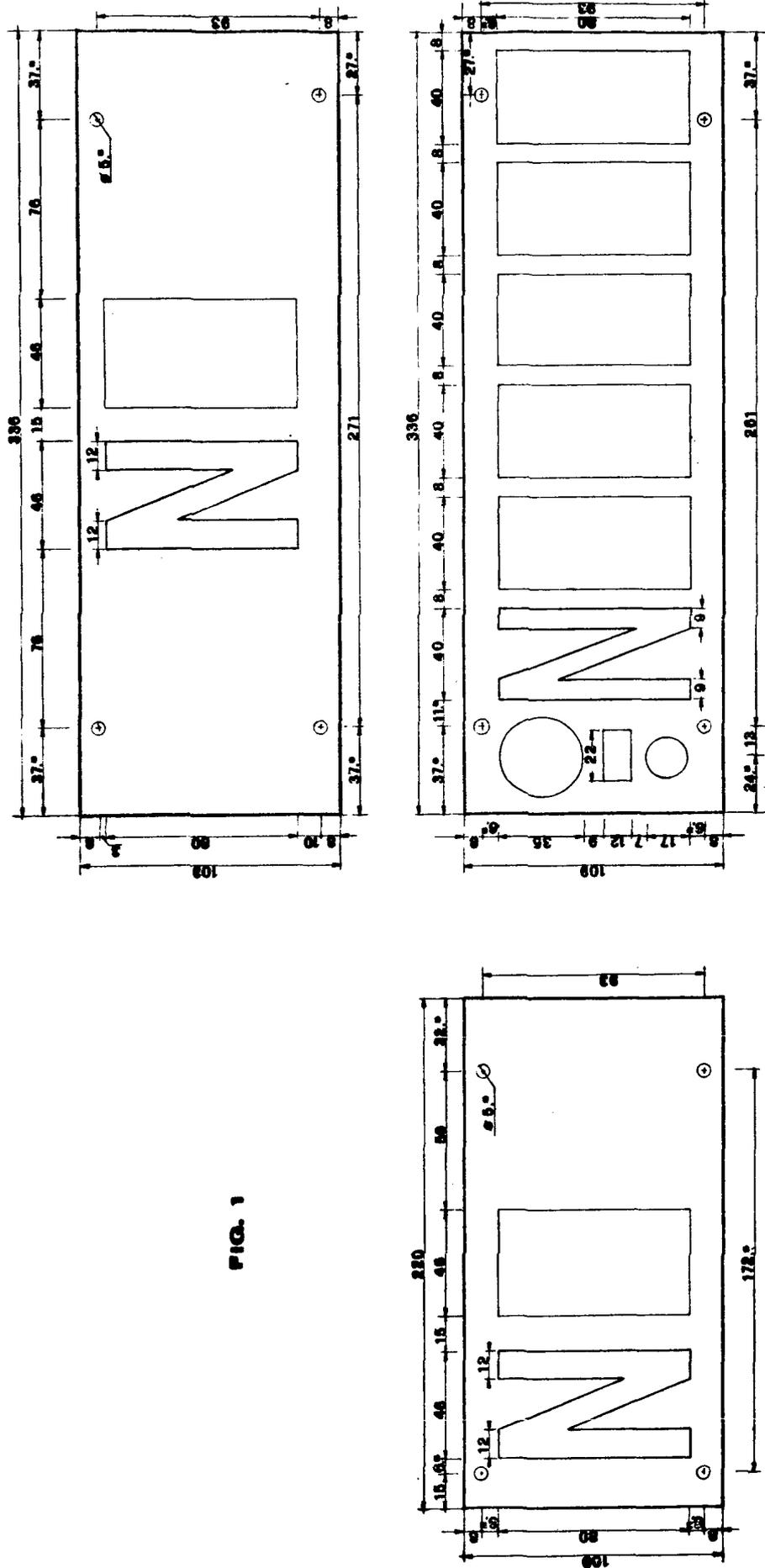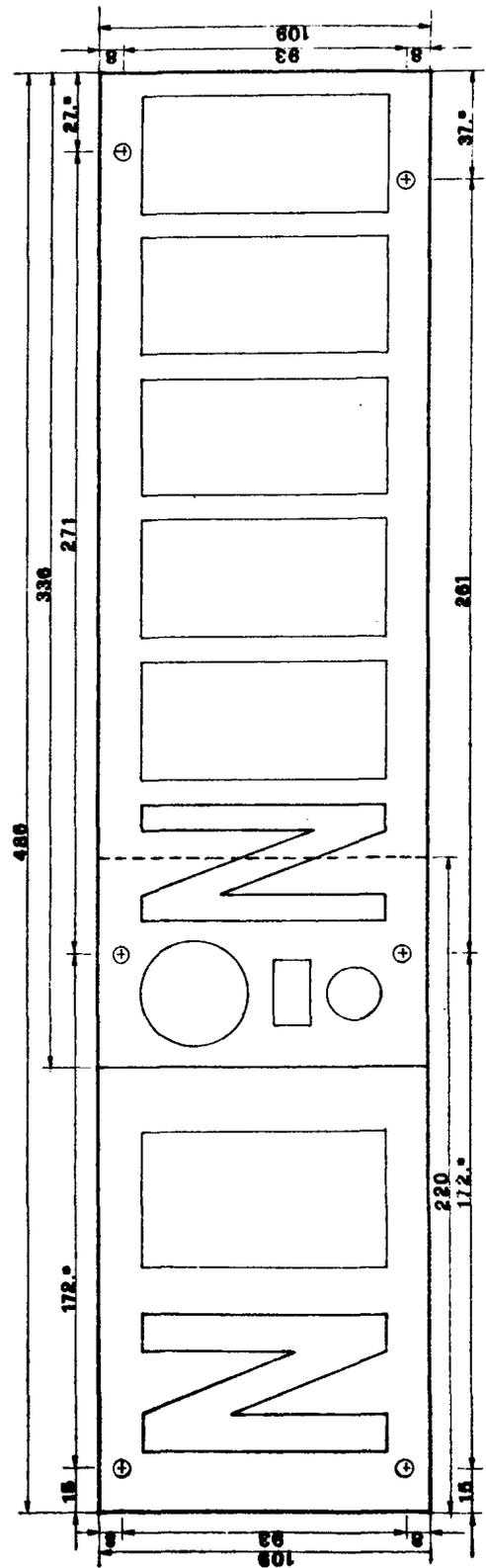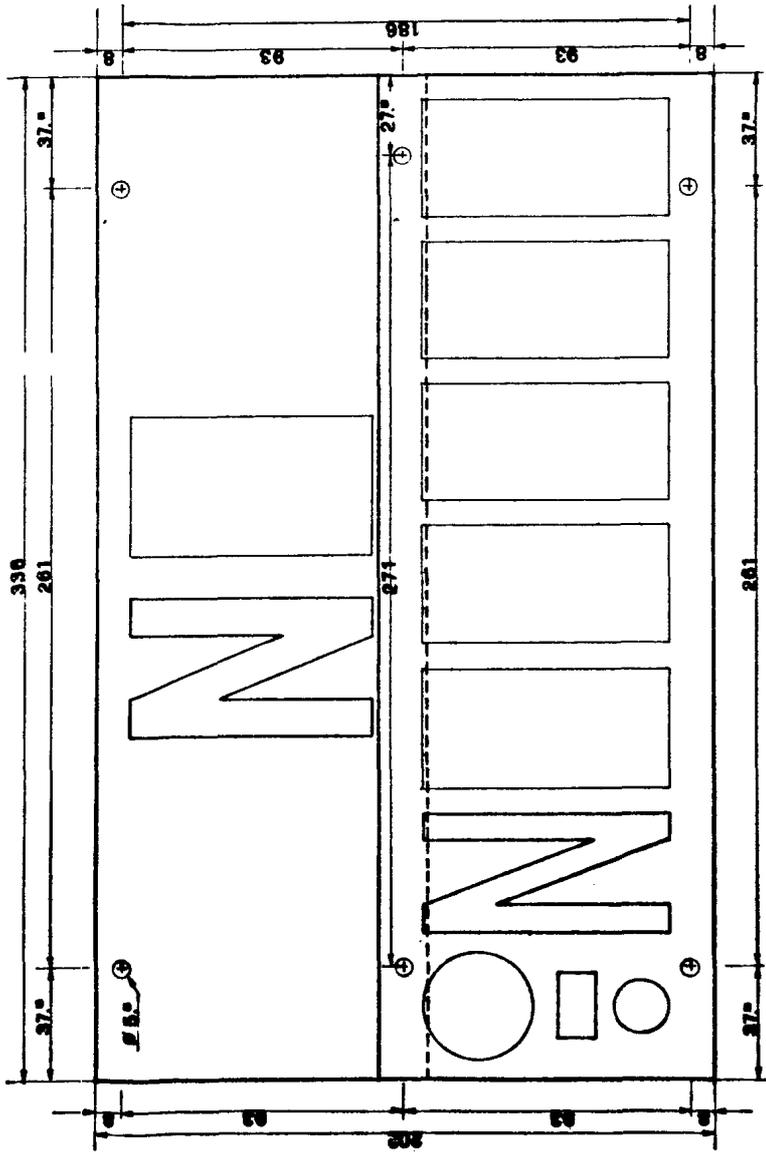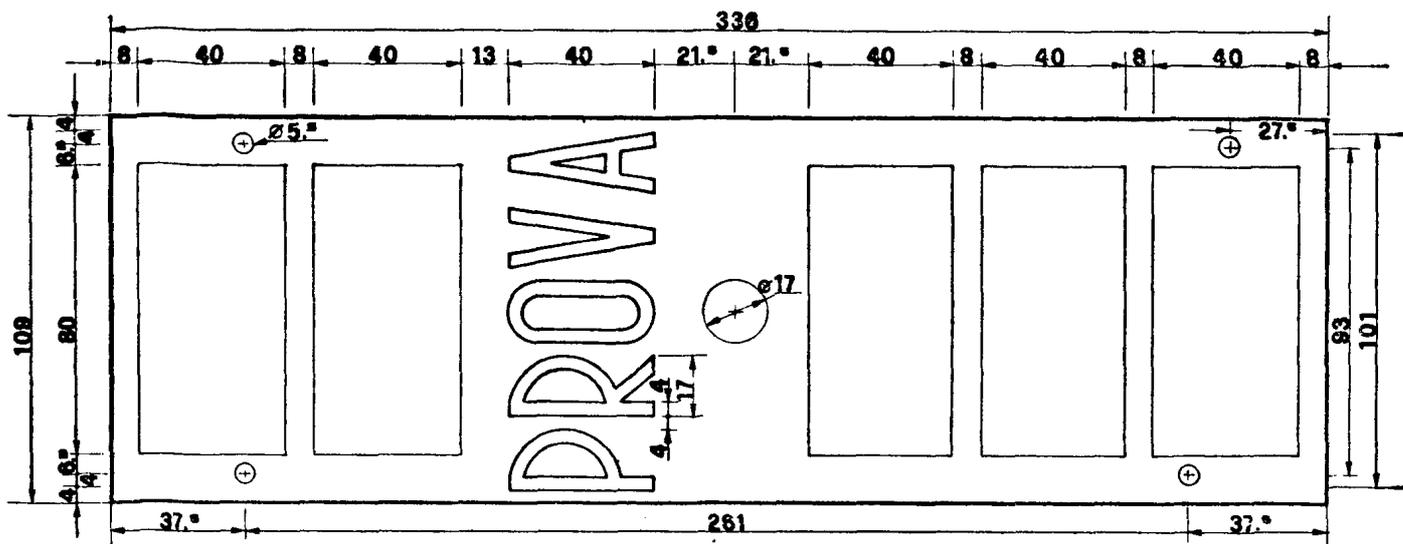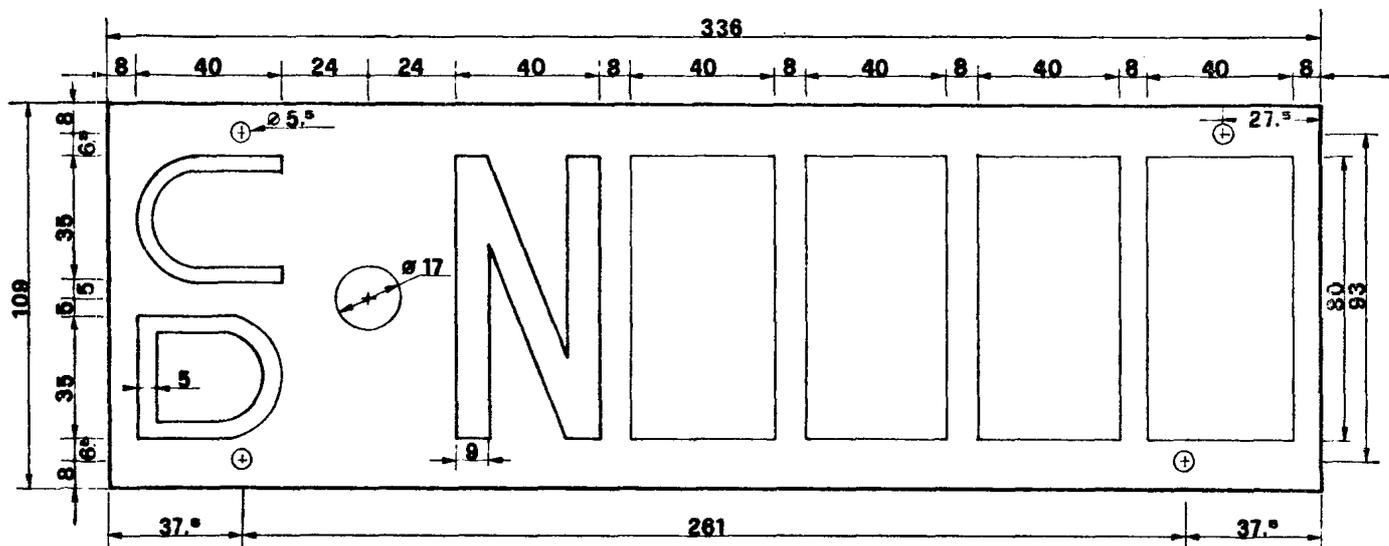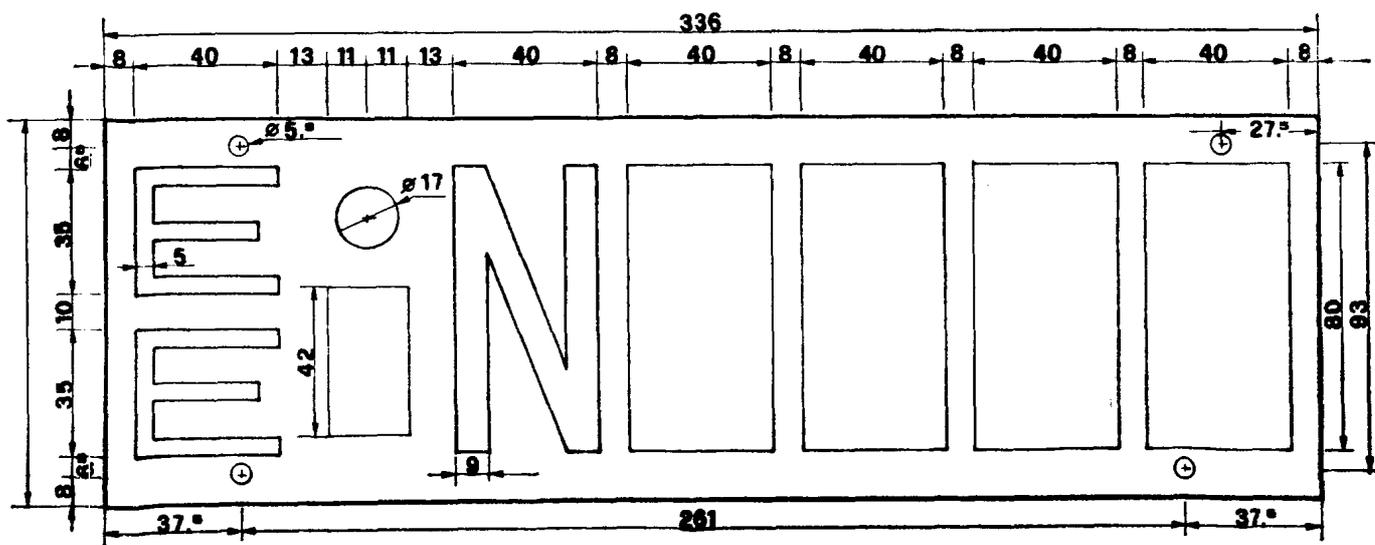
DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1928, n. 1350, istitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate con regio decreto-legge 8 dicembre 1928, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 700, recepito dall'art. 27 del vigente statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il decreto in data 24 giugno 1972, con il quale, tra gli altri, il dott. Dino Cecchi e il dott. Fernando Targia sono stati nominati componenti il citato organo, su designazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la durata di un quadriennio;

Considerato che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — ritenendo che in senso al consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, alla cui attività lo Stato è particolarmente interessato, sia necessario preporre funzionari in attività di servizio — ha chiesto che vengano nominati, per il restante periodo del quadriennio in corso, consiglieri di amministrazione della menzionata Banca i dirigenti generali F.S. dott. Davide Collini e dott. ing. Francesco Monopoli, rispettivamente in sostituzione del dott. Cecchi e del dott. Targia, collocati a riposo in base all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta del predetto Ministero in considerazione dei motivi esposti dalla stessa amministrazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Davide Collini e il dott. ing. Francesco Monopoli, dirigenti generali F.S., designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono nominati componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni in sostituzione del dott. Dino Cecchi e del dott. Fernando Targia, collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I predetti scadranno dalla carica unitamente ai consiglieri nominati con il decreto 24 giugno 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Norme relative alla omologazione C.E.E. degli avvisatori acustici per veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio degli avvisatori acustici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione della Comunità europea concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche a singole parti di veicoli ed ai dispositivi dei medesimi;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 70/388/CEE in materia di segnalatore acustico dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione parziale C.E.E. ai tipi di veicolo per quanto riguarda il segnalatore acustico, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici o macchine agricole e delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile procede alla omologazione C.E.E. per i tipi di segnalatore acustico, destinati ai veicoli indicati all'art. 1, che risultano conformi alle prescrizioni C.E.E. contenute nell'allegato I capo 1.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la divisione di cui al comma precedente concede la omologazione parziale C.E.E., per quanto riguarda il segnalatore acustico, per i tipi di veicolo indicati nell'art. 1 equipaggiati con segnalatore acustico omologato C.E.E. e montato secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I, capo 2.

Ciascun esemplare di segnalatore acustico di tipo omologato C.E.E. deve essere contrassegnato con un marchio di omologazione C.E.E. conforme al modello indicato al punto 1.4. dell'allegato I.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, sulla conformità della produzione con il prototipo omologato viene effettuato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., sui segnalatori acustici omologati C.E.E. mediante sondaggio.

Il controllo ha esito sfavorevole quando il campione esaminato non soddisfa alle prescrizioni di cui all'allegato I punto 1.2.1.6.

Alle comunicazioni di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., provvede mediante invio agli altri membri della C.E.E. delle schede di omologazione di modello conforme a quello indicato nell'allegato II.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1976 i tipi di veicolo elencati nell'art. 1 potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale, a condizione che siano provvisti di segnalatore acustico omologato C.E.E. montato conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I, capo 2.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicolo equipaggiati con segnalatore acustico di tipo approvato in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, che siano state accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il segnalatore acustico deve essere montato e contrassegnato conformemente alle prescrizioni indicate nel comma medesimo.

Art. 5.

Gli atti:

Allegato I: Omologazione C.E.E. di un tipo di segnalatore acustico;

Allegato II: Scheda di omologazione,

fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *I*

1. OMOLOGAZIONE C.E.E. DI UN TIPO DI SEGNALATORE ACUSTICO

1.1. Il suono emesso dal segnalatore dev'essere continuo.

1.2. Il segnalatore deve possedere determinate caratteristiche acustiche (ripartizione spettrale dell'energia acustica, livello di pressione sonora) e meccaniche, in modo da superare, nell'ordine, i seguenti collaudi:

1.2.1. Misure del livello sonoro.

1.2.1.1. Il segnalatore è collaudato in condizioni di campo libero (1) e sufficientemente silenzioso (rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al rumore da misurare) oppure in una camera acusticamente isolata; il microfono dell'apparecchio di misura dovrà essere posto nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo a 2 m di distanza dalla faccia anteriore del segnalatore; il microfono ed il segnalatore dovranno essere a 1,20 m di altezza dal suolo.

1.2.1.2. Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), impiegando fonometri conformi al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione (1965), della Commissione elettrotecnica internazionale.

1.2.1.3. Il segnalatore è alimentato, secondo i casi, a tensioni di 6,5 oppure 13 oppure 26 volt misurati all'uscita della fonte di energia elettrica, corrispondenti rispettivamente a tensioni nominali di 6, 12 oppure 24 volt.

1.2.1.4. La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, deve essere la seguente:

0,05 ohm per una tensione nominale di 6 volt.
0,10 ohm per una tensione nominale di 12 volt.
0,20 ohm per una tensione nominale di 24 volt.

1.2.1.5. Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno 10 volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 15 kg.

1.2.1.6. Nelle condizioni suddette, il livello soggettivo di pressione sonora dev'essere compreso fra 118 dB (A) e 105 dB (A).

1.2.1.7. L'intervallo fra il momento dell'azionamento e il momento in cui il suono raggiunge il valore minimo prescritto dal punto 1.2.1.6. di cui sopra non dev'essere superiore a 2/10 di secondo, misurato alla temperatura ambiente di 20 ± 5°C. Tale prescrizione vale in particolare per i segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico.

1.2.1.8. I segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico devono fornire, alle condizioni di alimentazione stabilite per essi dai fabbricanti, le stesse prestazioni acustiche prescritte per i segnalatori acustici azionati elettricamente.

1.2.2. Prove di resistenza.

1.2.2.1. Il segnalatore dev'essere alimentato alla tensione nominale di cui al punto 1.2.1.3. e con la resistenza di linea di cui al punto 1.2.1.4. ed azionato 50.000 volte con la frequenza di 1 secondo di funzionamento seguito da 4 secondi di arresto. Durante il collaudo, l'apparecchio viene investito da una corrente d'aria della velocità di circa 10 m/sec.

1.2.2.2. Se la prova è effettuata all'interno di una camera acusticamente isolata, questa deve possedere una cubatura sufficiente da permettere, in condizioni normali, l'eliminazione del calore emesso dal segnalatore durante la prova di resistenza.

1.2.2.3. La temperatura ambiente nella sala del collaudo deve essere compresa tra + 15° e + 30°C.

1.2.2.4. Se, dopo 25.000 azionamenti, le caratteristiche del livello sonoro hanno subito una variazione rispetto alle caratteristiche dell'apparecchio prima del collaudo, si può procedere ad una regolazione dello stesso. Dopo 50.000 azionamenti, il segnalatore deve superare, eventualmente dopo una nuova regolazione, la prova prescritta al punto 1.2.1.

1.2.3. Collaudo acustico.

1.2.3.1. Lo spettro acustico del suono emesso dall'apparecchio deve presentare, nella banda da 1.800 a 3.550 Hz, alla distanza di 2 m dall'apparecchio, un livello di pressione sonora superiore al livello di pressione sonora di ogni componente di frequenza superiore a 3.550 Hz, ed in ogni caso uguale o superiore a 150 dB (A).

1.2.3.2. Le suindicate caratteristiche debbono essere riscontrate su un segnalatore che sia stato sottoposto alla prova descritta al punto 1.2.2. ed alimentato a tensioni di alimentazione variabili dal 115 % al 95 % della sua tensione nominale.

---

(1) La zona scelta può essere costituita, ad esempio, da uno spazio aperto di 50 m di raggio, la cui parte centrale, per un raggio di almeno 20 m, dev'essere praticamente orizzontale e rivestita in cemento, asfalto o materiali analoghi e non dev'essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, di terreno mobile o di cenere. Le misure sono effettuate con tempo sereno. In prossimità del segnalatore acustico e del microfono non devono trovarsi altre persone all'infuori dell'osservatore incaricato della lettura dell'apparecchio, perché la presenza di spettatori nei pressi può influenzare sensibilmente le letture stesse. Nella lettura non è tenuto conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello sonoro generale.

1.2.3.3. La tensione effettiva è quella fissata al punto 1.2.1.

1.2.3.4. La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, è quella fissata al punto 1.2.1.

1.2.3.5. Il segnalatore sottoposto al collaudo ed il microfono sono posti alla stessa altezza; il microfono dovrà trovarsi davanti alla faccia anteriore del segnalatore nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo.

1.2.3.6. Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno dieci volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 30 kg.

1.2.3.7. La prova suddetta è effettuata in una camera acusticamente isolata.

1.3. *Prove di omologazione.*

1.3.1. Le prove di omologazione sono effettuate su due campioni per ogni tipo che il fabbricante presenta all'omologazione; i due campioni sono sottoposti a tutte le prove e devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del presente allegato.

1.4. *Marchio di omologazione.*

1.4.1. Il marchio di omologazione è costituito da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 12 per il Lussemburgo, le lettere DX per la Danimarca, le lettere IRL per l'Irlanda) e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

1.4.2. Il marchio di omologazione (simbolo e numero) è apposto sulla parte essenziale del segnalatore acustico in modo da essere ben visibile dall'esterno quando il segnalatore è montato sul veicolo.

1.4.3. I diversi marchi devono essere ben leggibili ed indelebili.

1.4.4. Le dimensioni del marchio di omologazione riprodotto qui di seguito sono date in millimetri; tali dimensioni costituiscono dei minimi. I rapporti fra di esse devono essere rispettati.
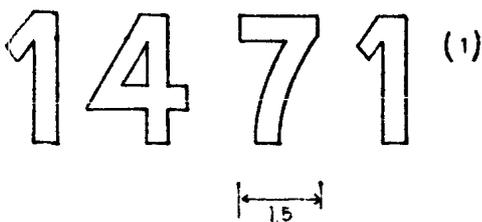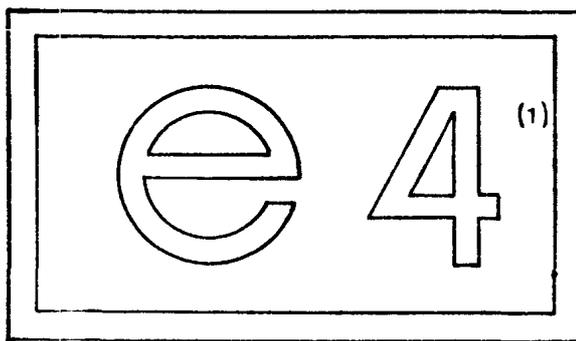
(1) Le cifre indicate sullo schema sono date unicamente a titolo esemplificativo.

2. CARATTERISTICHE DEL SEGNALATORE MONTATO SUL VEICOLO.

2.1. *Collaudo acustico.*

All'atto dell'omologazione di un tipo di veicolo, il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente:

2.1.1. Il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul veicolo è misurato ad una distanza di 7 m davanti al veicolo stesso; quest'ultimo è posto a motore spento su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile. La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1.

2.1.2. Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale).

2.1.3. Il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo.

2.1.4. Il massimo trovato deve essere superiore o uguale a 93 dB (A).

ALLEGATO *II*

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente . . . . . .

Comunicazione concernente l'omologazione, il rifiuto oppure il ritiro dell'omologazione di un tipo di segnalatore acustico.

. . . .

. . . .

N. di omologazione . . . . .

1. Marchio di fabbrica o di commercio . . . . . .
2. Tipo (segnalatore elettropneumatico, segnalatore elettromagnetico con disco risonatore, tromba elettromagnetica, ecc.) . . . .
3. Nome e indirizzo del fabbricante . . . .
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante . . . .
5. Tensione/i di alimentazione . . . . volt
6. Frequenza/e nominale/i/Pressione nominale di funzionamento (1) . . . . Hz/kg/cm² (1)
7. Presentato all'omologazione il . . . .
8. Laboratorio di collaudo . . . .
9. Data e numero del verbale del laboratorio . . . .
10. Data dell'omologazione/del rifiuto/del ritiro (1) . . .
11. Luogo . . . .
12. Data . . . .
13. Alla presente scheda è allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologazione indicato qui di seguito: . . . .
disegni, schemi e piani del segnalatore.
14. Eventuali osservazioni . . . .

. . . .

firma

(1) Cancellare la menzione inutile.

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento S. Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta S.A.L.F.A., stabilimento San Giovanni a Teduccio (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento S. Giovanni a Teduccio (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1967, relativo alla nomina del presidente di detto Ente in persona del prof. Vito Scarongella per il triennio 1967-70 e successivo decreto ministeriale 6 ottobre 1970, n. 14109, di conferma dello stesso nell'incarico per il triennio 1970-73;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo per il triennio 1973-76, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuto di nominare per normale avvicendamento nella carica predetta l'on. Amleto Monsellato;

Decreta:

L'on. Amleto Monsellato è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, per il triennio 1973-76, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5172)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Portogallo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardanti l'insorgenza di casi di colera in Portogallo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Portogallo sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della musica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di storia della musica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5058)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) costruzioni idrauliche;

2) fisica;

3) analisi matematica, seconda cattedra;

4) disegno,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5059)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica nucleare;

2) analisi matematica, terza cattedra;

3) geometria, prima cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5060)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di fisica teorica;

2) istituzioni di analisi superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5067)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università della Calabria (cattedra di chimica generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università della Calabria, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di chimica generale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5062)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;

2) fisica sperimentale 2ª (elettromagnetismo e ottica);

3) meteorologia e oceanografia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5063)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato, seconda cattedra;

2) diritto industriale;

3) diritto fallimentare,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5066)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica organica;

2) matematiche elementari da un punto di vista superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5061)

Vacanza della cattedra di matematiche complementari presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante la cattedra di matematiche complementari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5064)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo, seconda cattedra;

2) diritto romano,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.944.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922/M)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo L. 46.028.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844/M)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.478.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845/M)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.035.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846/M)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.427.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1847/M)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.631.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1848/M)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.332.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1849/M)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.523.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1850/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.888.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1851/M)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.279.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1852/M)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.594.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1853/M)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.588.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854/M)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.629.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855/M)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.656.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856/M)

Autorizzazione al comune di Ornica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Ornica (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857/M)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.421.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858/M)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.438.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859/M)

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Auletta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860/M)

Autorizzazione al comune di Olevano sul Tusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Olevano sul Tusciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861/M)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1974, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.058.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1862/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.892.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863/M)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.010.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864/M)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.777.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865/M)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.858.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866/M)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.870.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 301.496.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868/M)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.920.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.280.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 25 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	654,90	654,90	654,75	654,90	652 —	654,80	654,80	654,90	654,90	654,90
Dollaro canadese	675,30	675,30	675 —	675,30	676 —	675,40	675,10	675,30	675,80	675,30
Franco svizzero	215,40	215,40	215,90	215,40	217,50	215,30	215,40	215,40	215,40	215,40
Corona danese	108,10	108,10	108 —	108,10	109 —	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10
Corona norvegese	119,20	119,20	119,50	119,20	120 —	119,10	119,35	119,20	119,20	119,20
Corona svedese	148,30	148,30	148,25	148,30	148,50	148,25	148,20	148,30	148,30	148,30
Fiorino olandese	244,19	244,19	244 —	244,19	246 —	244,15	244,20	244,19	244,19	244,19
Franco belga	17,065	17,065	17,06	17,065	17,10	17,05	17,06	17,065	17,06	17,06
Franco francese	133,02	133,02	133,30	133,02	132,50	133,05	132,95	133,02	133,02	133,02
Lira sterlina	1543,70	1543,70	1544 —	1543,70	1558 —	1543,80	1542,55	1543,70	1543,70	1543,70
Marco germanico	255 —	255 —	255,25	255 —	258 —	255,10	255 —	255 —	255 —	255 —
Scellino austriaco	35,60	35,60	35,67	35,60	36 —	35,55	35,59	35,60	35,60	35,06
Escudo portoghese	26,09	26,09	26,12	26,09	26,15	26,10	26,08	26,09	26,09	26,09
Peseta spagnola	11,3845	11,3845	11,39	11,3845	11,61	11,35	11,3950	11,3845	11,38	11,38
Yen giapponese	2,3095	2,3095	2,31	2,3095	2,31	2,30	2,31	2,3095	2,30	2,31

Media dei titoli del 25 giugno 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	84,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Ricostruzione)	87,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,250
» 5 % (Città di Trieste)	84,975
» 5 % (Beni esteri)	87,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	87,125
» 5,50 % » » 1969-84	89,300
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	91,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	654,85
Dollaro canadese	675,20
Franco svizzero	215,40
Corona danese	108,10
Corona norvegese	119,275
Corona svedese	148,25
Fiorino olandese	244,195
Franco belga	17,062
Franco francese	132,985
Lira sterlina	1543,125
Marco germanico	255 —
Scellino austriaco	35,595
Escudo portoghese	26,085
Peseta spagnola	11,39
Yen giapponese	2,31

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi a posti di operaio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra approvato con decreto interministeriale 8 ottobre 1969 ed i relativi ruoli organici, dai quali risultano vacanti due posti di operaio di 2ª categoria e due di operaio di 3ª categoria ed osservate le percentuali prescritte per le categorie privilegiate;

Ritenuta la necessità di indire concorsi pubblici per l'assunzione di due operai di 2ª categoria qualificati con mansioni di «conducente di automezzi» e di «cuoco» con destinazione presso la casa per grandi invalidi «Principe Simone Abamelek Lazarew» del Galluzzo (Firenze) e di due operai di 3ª categoria, comune, con destinazione al collegio per fanciulli mutilati «Sicilia» di S. Lorenzo Colli (Palermo);

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra:

a) concorso mediante prova d'arte od esperimento pratico a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria, dei quali uno con mansioni di conducente di automezzi e l'altro di cuoco, da destinare alla casa nazionale per grandi invalidi di guerra «Principe Simone Abamelek Lazarew» di Firenze, Galluzzo, con paga annua lorda di L. 948.150 (novecentoquarantottomilacentocinquanta) oltre le integrazioni di legge;

b) concorso mediante valutazione comparativa dei titoli e del servizio eventualmente prestato presso l'Opera nazionale invalidi di guerra a due posti di operaio comune di 3ª categoria da destinare al collegio per fanciulli mutilati «Sicilia» di S. Lorenzo Colli (Palermo), con paga annua lorda di lire 845.350 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquanta) oltre le integrazioni di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età, di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonchè idoneità al lavoro e al servizio connesso a ciascuna delle categorie di operai indicate nel precedente art. 1;

d) essere penalmente incensurato; in particolare non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dall'Africa orientale e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dell'ente e per il personale comunque in servizio presso l'Opera nazionale invalidi di guerra alla data della presente deliberazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente bando di concorso (allegato *A* per gli operai qualificati, allegato *B* per gli operai comuni) dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - c.a.p. 00193 - Roma, in modo che pervenga entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la categoria, art. 1, lettera *a*), oppure *b*), presente bando, per la quale intendono concorrere.

Qualora intendano concorrere per ambedue le categorie (operaio qualificato e operaio comune) gli aspiranti dovranno produrre separate domande;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) di essere in possesso della licenza elementare; e inoltre, per il posto di conducente di automezzi, della patente di guida di categoria *B*;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite di età;

8) se hanno avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso l'Opera nazionale invalidi di guerra o presso enti pubblici e privati;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo in originale o in copia autentica;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di accettare, in caso di nomina a posti di operaio di 2ª categoria, qualificato, la sede di servizio di Firenze, località Galluzzo, e, in caso di nomina a posti di operaio di 3ª categoria, comune, la sede di servizio di Palermo, località S. Lorenzo Colli.

Infine, gli aspiranti ai posti di operaio comune di 3ª categoria, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono indicare nella domanda e allegare alla domanda stessa, tutti quei titoli (attestati professionali, di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa etc.) che ritengano utili ai fini della graduatoria.

Non saranno presi in esame i titoli che perverranno alla amministrazione successivamente.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazione nell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate o prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso di operaio qualificato di cui al precedente art. 1, lettera *a*), saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione alle mansioni da disimpegnare (cuoco, conducente di automezzi).

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 16 ventesimi.

La graduatoria di merito dei predetti candidati sarà formata esclusivamente sulla base dei punteggi riportati.

La data della località presso la quale verranno effettuate le prove d'arte o gli esperimenti pratici saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni di ammissione al concorso.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per raggiungere la località indicata sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 6.

Le graduatorie dei candidati a posti di operaio comune di cui al precedente art. 1, lettera *b*), saranno formate in base alla valutazione comparativa dei titoli in possesso di ciascuno.

Art. 7.

La commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti di operaio di 2ª categoria, qualificato (cuoco, conducente automezzi) nonchè per la valutazione dei titoli dei concorrenti ai posti di operaio di 3ª categoria, comune, sarà nominata con apposita deliberazione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei in ciascun concorso, osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito, saranno approvate con apposita deliberazione; la nomina dei vincitori sarà disposta con successivo provvedimento.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - c.a.p. 00193 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nella categoria di operaio per la quale ha concorso;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) licenza elementare e, per il posto di « conducente automezzi », copia autenticata della patente di guida di categoria *B*.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I dipendenti di ruolo dell'Ente possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6) e 7).

Art. 10.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre, prima della nomina, i vincitori dei concorsi a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile, una sola volta in caso di esito sfavorevole.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera *a*), (operai qualificati), hanno l'obbligo di risiedere nel comune di Firenze e, qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la casa « Simone Abameleck Lazarew » del Galluzzo.

In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Analogo obbligo di risiedere nel comune capoluogo incombe ai due vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), destinati al collegio per fanciulli mutilati « Sicilia » di S. Lorenzo Colli (Palermo), con analoghe agevolazioni per quanto concerne il vitto e l'alloggio.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il commissario straordinario: MONACO

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda per il concorso a due posti di operaio di 2ª categoria, qualificato

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . residente in . . (provincia . .) via . . chiede di partecipare al concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria con destinazione a Firenze (Galluzzo), per mansioni di (1).

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

2) di non aver riportato condanne penali (2);

3) di essere in possesso della licenza elementare (3);

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . anni per . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . alle dipendenze di . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualifica di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra etc.) come risulta dall'attestato . che allega alla presente domanda;

9) di essere residente nel comune di (provincia . .) e di aver avuto, negli ultimi 12 mesi, la residenza nel comune di (provincia . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione, nonchè quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

(data)

(firma autenticata)

---

(1) Precisare se si intenda concorrere per il posto di « cuoco » o per quello di « conducente di automezzi ».

(2) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(3) Per il posto di « conducente automezzi », essere in possesso della patente di guida di categoria *B*.

ALLEGATO *B*

Fac-simile di domanda per il concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia . . . . . .) via . . . . . . chiede di partecipare al concorso a due posti di operaio di 3ª categoria comune.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . anni per . . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . alle dipendenze di . . . . . dal . . . al . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, invalido per servizio etc.) come risulta dall'attestato . . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere attualmente residente nel comune di . . . . . . (provincia . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi la residenza nel comune di . . . . (provincia . . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito . . . . .;

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Palermo, località S. Lorenzo Colli e di accettare tale destinazione.

Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti documenti: (indicare dettagliatamente e allegare gli attestati professionali, gli attestati di datori di lavoro e di enti presso i quali l'aspirante abbia prestato o presta tuttora attività lavorativa etc.).

. . . .

(data)

. . . .

(firma autenticata)

---

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(4937)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741690)